



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



**Città
metropolitana
di Milano**

progetto e DL:

MERONI INGEGNERIA INTEGRATA s.r.l

Ing. Gianluigi Meroni

il R.U.P.:

Arch. Vito Marchetti

committente: COMUNE DI PARABIAGO
progetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'EDIFICIO SAP IN VIA BRISA
IN COMUNE DI PARABIAGO
CUP B81I21000020005



Città di
Parabiago

PNRR – M.5 – C.2 – I. 2.3 - PINQUA.

Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

Facente parte della proposta id 101 CO4Regeneration della Città Metropolitana di Milano
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.

PROGETTO ESECUTIVO

016-23_E_D012
Schema di contratto

data : 06/07/2023

rev:

documento redatto da: MERONI INGEGNERIA INTEGRATA s.r.l

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

N. _____ di Rep.

CONTRATTO D'APPALTO per la regolamentazione dell'affidamento degli INTERVENTI afferenti al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO Inv.2.3 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SAP DI VIA BRISA IN COMUNE DI PARABIAGO (MI).

– CUP: B81I21000020005 — COD. MITE - €=

L' anno 2023 (duemilaventitre), addì del mese di in Parabiago e nella residenza Municipale. Avanti a me, Dott....., Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono costituiti:

1 – L'Arch. Vito Marchetti nato a il, nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Parabiago, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

2 - Il Sig., nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa con sede in (.....) via n. C.F. e P. IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente “APPALTATORE”,

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMETTONO:

MERONI INGEGNERIA INTEGRATA

Via IV Novembre, 91 - 23891 Barzanò (LC)

Tel./Fax 039 9211646 - info@meronistudio.it

www.meronistudio.it

- che con Deliberazione del G.C. n. ... del è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di Euro
- che con determina dirigenziale n. ... in data, si è stabilito di procedere all'affidamento con individuazione degli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e con ricorso all'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata SINTEL;
- che con determinazione dirigenziale n. ... in data si confermava l'esito della procedura di affidamento con l'approvazione del Report ID rilasciato dalla piattaforma SINTEL in data, e si aggiudicava l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SAP DI VIA BRISA IN COMUNE DI PARABIAGO (MI) – CUP: B81I21000020005 – M5C2 – Investimento 2.3", all'operatore economico con sede in via n. ..., (...) – C.F./P.I. con il ribasso offerto del ...% sull'importo posto a base di gara di Euro 350.000,00 = (trecentocinquantamila/00) oltre IVA corrispondenti all'importo ribassato di Euro= (.....) oltre IVA a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di Euro 6.500,00 = (seimilacinquecento/00) e quindi per l'importo netto contrattuale di Euro= (.....) oltre IVA;
- che, l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2017 D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White List) della Prefettura di Ufficio Territoriale del Governo dal (SCADENZA ...);
- che, in data con prot. n. ..., è stato emesso dall'INPS/INAIL Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- che l'impresa è in possesso di certificazione SOA in corso di validità n. ... con scadenza al per la categoria classe
- che sono stati effettuati con esito negativo i controlli in relazione a provvedimenti assunti ai

sensi del D.Lgs. 159/2011 relativamente all'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023;

- che sono stati acquisiti, con esito negativo, dal Ministero della Giustizia-Sistema Informativo del Casellario - di Roma i Certificati del Casellario Giudiziale (art.39 D.P.R. 313/2002) sulla pendenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione;

- che è stato acquisito per il tramite dell'ANAC – sistema FVOE, il certificato di regolarità fiscale con esito positivo presso l'Agenzia delle Entrate della competente sezione territoriale;

- che non risultano a carico dell'Impresa, alla data del presso il casellario informatico ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- che, con nota in data, l'Impresa ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 comma 1- del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, la propria composizione societaria;

- che l'Impresa ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. ... rilasciata da in data di Euro= (.....), (scadenza);

- che l'Impresa ha stipulato ai sensi dell'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, polizza assicurativa n. ... emessa da – agenzia di - in data per l'importo di Euro= (.....) per eventuali danni che l'Amministrazione potrebbe subire nel corso dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e per un massimale di Euro= (...../00) per assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi;

- che sono comunque a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dalle coperture assicurative precedentemente indicate, tutte le misure e tutti gli adempimenti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

dovendosi ora perfezionare l'aggiudicazione, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma

della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione con il presente contratto d'appalto affida l'esecuzione di tutti i lavori e forniture dell'intervento in epigrafe, ne definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione.

L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione del contratto, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta a Euro= (.....) di cui:

a) Euro per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 6.500,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza:

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d'asta%.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. da contabilizzare ai sensi di legge.

L'importo contrattuale è parzialmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR Next-Generation EU – Missione M5 Componente C2 Investimento Inv. 2.3.

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

L'Appalto ha durata complessiva di 150 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, e pertanto deve essere concluso entro il/...../..... L'appaltatore si obbliga a concludere i lavori entro tale data e a rispettare i termini intermedi corrispondenti alla milestone del Progetto finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

ART. 3 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E DIREZIONE LAVORI

1. Le prestazioni, che deriveranno dal presente appalto, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le Parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale del "Settore" del Comune di Parabiago n. ... del esecutiva ai sensi di legge che unitamente alla determinazione dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. ... del di aggiudicazione definitiva di cui alle premesse, qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, qui si allega affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, dalla data del verbale di consegna dei lavori, è fissato nel Cronoprogramma e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate nello stesso e secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale.

EVENTUALE

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, per i motivi indicati nel verbale di consegna del, che qui si intende integralmente riportato.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di Parabiago, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

ART. 4 – CONTABILITÀ PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La contabilizzazione e le tempistiche di pagamento dei lavori è effettuata secondo le

disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del d.lgs. 36/2023, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

La contabilizzazione dei lavori a CORPO è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

Qualora, per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila Euro, il Comune di Parabiago, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Parabiago non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dall'Amministrazione, il numero di C.I.G. il C.U.P. e il codice IPA

che verrà prontamente comunicato dalla stessa Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.=

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio:, Comune di Parabiago.=

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire al Comune di Parabiago di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea – PNRR NextGeneration EU- Missione M5 Componente C2 Investimento Inv.2.3.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento

delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "SAL").

Negli stati di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL è subordinato al rispetto di detto principio.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Responsabile Unico del Procedimento, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il Responsabile Unico del Procedimento invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è B81I21000020005 e il C.I.G. attribuito all'appalto è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Istituti bancari dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.:=

- "....." - Agenzia di - Codice IBAN

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è ..., di cui ante, Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente

contratto il codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa, s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, all'amministrazione eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto-legge n. 187/2010.

L'articolo 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 regola la cessione di crediti già maturati. In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 5 - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 20% dell'importo del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione contrattuale come previsto dal Contratto.

Il mancato adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente per il rispetto dei principi DNSH costituirà motivo di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Appaltatore.

Sarà altresì motivo di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore la perdita del contributo P.N.R.R., per cause ad egli imputabili.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:

a. penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis dell'art. 47 del Decreto-legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. La penale si applica quindi per mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla

medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3 bis).

b. penale che verrà quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto del 20% del contratto, nel caso di inadempimento o di ritardo dell'adempimento degli obblighi di assunzione assunti ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 47 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per un periodo di dodici mesi l'appaltatore è escluso da ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L'esclusione si applica sia qualora partecipi in forma singola sia in raggruppamento temporaneo.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023 è quantificato sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli di cui all'articolo 19 del presente contratto. In particolare, l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta da nato a il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i

casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento Inv.2.3 Missione M5, Componente C2;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Parabiago di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'investimento Inv.2.3 Missione M5, Componente C2, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Parabiago di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sul Comune di Parabiago.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Comune di Parabiago per i danni cagionati, a causa di

inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Comune di Parabiago ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

ART. 8 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando l'indice sintetico ISTAT del costo di costruzione di edifici residenziali e non residenziali elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile.

Qualora il Comune di Parabiago, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta, i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

ART. 9 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la con- segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 10 - Risoluzione dei contratti e recesso

La stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 c. 1 del codice e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara
- f) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui al codice antimafia ovvero sia intervenuta una sentenza passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 3/2023.i) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- e) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 del presente contratto;

- f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;
- i) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3bis Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- l) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- n) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- o) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- p) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- q) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 in tema di accordo bonario.
2. In ottemperanza all'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 prima del CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve scritte.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Tribunale di Milano.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.

ART. 12 – MISURE ANTICORRUZIONE

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Deliberazione del n. ... del, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo:, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rap- presentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi

titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Comune di Parabiago di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" di....., approvato con delibera del n., del, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara in data ... di aver preso visione ai sensi degli artt. 2 comma 3) e 17 comma 1) del citato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza; Attraverso il seguente link: ... è possibile accedere alla piattaforma informatica di che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

ART. 13 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

La Stazione appaltante ha redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Considerato che l'esatta tipologia ed entità dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento, con riferimento alle vigenti normative in

materia di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, mentre l'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tutti detti piani formeranno parte integrante del contratto e, saranno depositati agli atti della Provincia e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

nel caso in cui l'Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 25% delle stesse sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) e una quota del 5% all'occupazione femminile. L'Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui l'Appaltatore (operatore economico), occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non più di cinquanta dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'articolo 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non più di cinquanta dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione potrà incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 36/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n. 108/2021. potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 15 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 eventualmente indicate nel Bando di gara.

ART. 16 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

In particolare, si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

ELENCO

.....
.....
.....
.....

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96 del D.Lgs. 36/2023, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - a) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice;
- 5) il FVOE completo della componente subappaltatore.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

OPPURE

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il subappalto non è ammesso.

FINE ALTERNATIVA

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche

per essere considerati subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

(C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per l'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 17 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

ALTERNATIVA

L'appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, con le caratteristiche previste dallo schema di contratto, allegato alla documentazione di gara.

OPPURE

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Comune di Parabiago;
- Assicurato: Comune di Parabiago /Impresa;
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa:

ALTERNATIVA

è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa

OVVERO

è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa

FINE ALTERNATIVA

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Euro 1.000.000,00 = (IVA compresa)

Responsabilità Civile per danni: Euro 2.000.000,00

FINE ALTERNATIVA

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di

definitività dei medesimi, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 36/2023.

ART. 18 - CLAUSOLA DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list allegata al presente Contratto. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;
2. il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. il Quadro Economico;

4. i piani di sicurezza eventualmente previsti;
5. le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche Regione Lombardia annualità 2023 mese di gennaio;
6. il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.;
7. Elenco Prezzi;
8. i computi metrici;
9. il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;
10. Protocollo di legalità.

I documenti di cui ai precedenti punti 1., 5. e 6. non si allegano avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa elegge domicilio legale alla seguente PEC:

Il Comune di Parabiago, in qualità di titolare (con sede in Parabiago,; telefono ...; indirizzo e-mail ...; casella di posta elettronica certificata (PEC), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

ART. 21 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M. U. I.), per l'importo di Euro 120,00 (centoventi/00).

ART. 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il Comune di Parabiago, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

ART. 24 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso, infine, che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore

rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e insieme con me lo sottoscrivono con modalità digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i., dopo che mi sono accertato della validità e conformità dei certificati delle firme utilizzate così come prescritto dall'art. 1 comma 1) lettera f del citato Decreto Legislativo n. 82/2005.

Il Responsabile del Servizio Arch. Vito Marchetti

L'Appaltatore

Il Segretario Comunale